

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/35 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata designati («PED») nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 669/2009 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulle partite di mangimi e alimenti elencati nel suo allegato I, comprendente i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009. Alcuni Stati membri, su base volontaria, registrano i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 nel sistema esperto per il controllo degli scambi TRACES (*Trade Control and Expert System*), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE ⁽³⁾ e 2004/292/CE ⁽⁴⁾, e forniscono così a quest'ultima i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 669/2009. L'obbligo di presentazione di una relazione dovrebbe quindi essere ritenuto soddisfatto nei casi in cui gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 durante il periodo stabilito in tale regolamento.
- (3) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilisce un periodo transitorio durante il quale i requisiti minimi per i PED possono essere soddisfatti progressivamente e i controlli di identità e fisici possono essere effettuati in punti di controllo diversi dai PED. Il suddetto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ fino al 14 agosto 2019, in attesa dell'esito del riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. Tale riesame ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detto regolamento prescrive l'adozione di atti delegati recanti norme che stabiliscono in

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GUL 8 del 14.1.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 63).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (GUL 190 del 28.6.2014, pag. 55).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1).

quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici sulle partite di merci soggette temporaneamente a controlli ufficiali accresciuti possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Poiché tali norme si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno estendere il periodo transitorio fino al giorno che precede tale data.

- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (5) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, le informazioni sui controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (6) Le pertinenti fonti di informazione segnalano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare in relazione alle partite di melanzane originarie della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya e peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'Uganda, a causa della possibile contaminazione da residui di antiparassitari. Le pertinenti fonti di informazione segnalano inoltre la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali in relazione alle partite di pepe nero originario del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell'Etiopia, a causa della possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (7) Dovrebbero inoltre essere soppresse le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa agli ananassi originari del Benin dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (8) È inoltre opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e fisici sui prodotti per i quali le fonti di informazione pertinenti indicano un grado di non conformità ai pertinenti requisiti della normativa dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative ai peperoni dolci e ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) originari dell'Egitto, ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'India e del Pakistan, ai peperoni (dolci o diversi dai peperoni dolci) dello Sri Lanka e alle nocciole della Georgia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (9) La definizione della voce relativa alle nocciole della Georgia dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare la voce esistente relativa alle nocciole della Georgia per includervi farine, semolini e polveri di nocciole e nocciole, altrimenti preparate o conservate.
- (10) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.»;

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

2) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»;

3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Bolivia (BO)	Aflatossine	50
— Pepe nero (Piper) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	Brasile (BR)	Salmonella ⁽²⁾	20
Bacche di Goji/wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> L.) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	ex 0813 40 95; ex 0810 90 75	10 10	Cina (CN)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	10
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti - tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	Cina (CN)	Salmonella ⁽²⁾	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	10
Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0709 30 00		Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) — Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	— 0709 60 10; 0710 80 51 — ex 0709 60 99; ex 0710 80 59 — ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	20 20 10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	20
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	— 0709 60 10; 0710 80 51 — ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Etiopia (ET)	Salmonella ⁽²⁾	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'iden- tità (%)
— Nocciole con guscio — Nocciole sgusciate — Farine, semolini e polveri di noc- ciolate — Nocciole, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0802 21 00 — 0802 22 00 — ex 1106 30 90 — ex 2008 19 19; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 30 20 30	Georgia (GE)	Aflatossine	50
Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan ⁽⁸⁾	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o con- servate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Gambia (GM)	Aflatossine	50
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	India (IN)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	10
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	India (IN)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Kenya (KE)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾	5
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	50
Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vi- gna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
Rape (<i>Brassica rapa</i> spp. <i>Rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Libano (LB)	Rodammina B	50
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	ex 2008 99 99; 0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00	79 20 11; 19	Sri Lanka (LK)	Aflatossine	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'iden- tità (%)
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o con- servate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Madagascar (MG)	Aflatossine	50
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		Nigeria (NG)	Salmonella ⁽²⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Pakistan (PK)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾	20
Lamponi (Alimenti - congelati)	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	10 10	Serbia (RS)	Norovirus	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o con- servate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		Sudan (SD)	Salmonella ⁽²⁾	50
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o con- servate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Senegal (SN)	Aflatossine	50
Rape (<i>Brassica rapa</i> spp. <i>Rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Siria (SY)	Rodammina B	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Thailandia (TH)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹³⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'iden- tità (%)
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate ⁽¹⁴⁾ (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁵⁾	20
Uve secche (comprese le uve secche ta- gliate o schiacciate sotto forma di pa- sta, senza ulteriore trattamento) (Alimenti)	0806 20		Turchia (TR)	Ocratossina A	5
Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o es- siccati)	0805 50 10		Turchia (TR)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾	10
Melagrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Turchia (TR)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	10
Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁷⁾	10
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Uganda (UG)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Uganda (UG)	Salmonella ⁽²⁾	50
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati — Pistacchi tostati (Alimenti)	— 0802 51 00 — 0802 52 00 — ex 2008 19 13; ex 2008 19 93	20 20	Stati Uniti (US)	Aflatossine	10
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate ⁽¹⁴⁾ (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Uzbekistan(UZ)	Solfiti ⁽¹⁵⁾	50
— Foglie di coriandolo — Basilico (sacro, comune) — Menta — Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 — ex 1211 90 86 — ex 0709 99 90	72 20 30 40	Vietnam (VN)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁸⁾	50
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o con- gelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Vietnam (VN)	Residui di antipa- rassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁸⁾	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'iden- tità (%)
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁸⁾	50

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di amitraz.

⁽⁵⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁶⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

⁽⁷⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽⁸⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽⁹⁾ Residui di diafentiuron.

⁽¹⁰⁾ Residui di carbofuran.

⁽¹¹⁾ Residui di fentoato.

⁽¹²⁾ Residui di clorbufam.

⁽¹³⁾ Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

⁽¹⁴⁾ Controlli fisici e di identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁵⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽¹⁶⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁷⁾ Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

⁽¹⁸⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»